SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1606)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1985

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'intervento pubblico in agricoltura, sotto forma di incentivo finanziario agli investimenti o di provvidenze varie per il sostegno dei redditi agricoli, non è fenomeno isolato, ma ampiamente presente in tutti i Paesi del mondo, come viene indicato nella seguente prima parte della presente relazione.

PRIMA PARTE

1. Anche nei Paesi a forte sviluppo industriale il liberismo economico ha trovato un limite nella esigenza di solidarietà, di assistenza, di giustizia distributiva, propria del settore agricolo, per essere, questo, più delicato e più bisognoso degli altri settori dell'economia.

Nell'agricoltura esistono problemi di piu grave depressione, di sperequazione dei redditi e conseguentemente di diversa capacità economica, per la cui soluzione l'intervento statale — a volte sostenitore, a volte integratore o protettore — si appalesa indispensabile ed insostituibile.

Soprattutto l'adattamento strutturale nel campo agricolo è processo più lento e difficile, comporta maggiori oneri e maggiori difficoltà e si realizza in un ambiente meno dotato di mezzi e di possibilità.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) *(Agricoltura - Normativa comunità europee - Produzioni animali e vegetali)*

Ma anche gli avversi andamenti congiunturali sono fonte di non trascurabili preoccupazioni per i pubblici poteri, contribuendo ad accentuare — con relativa caduta di prezzi, difficoltà di sbocchi, aumenti di costi di produzione esterni ed interni — il disagio dell'agricoltura.

2. Il sistema di stabilizzazione dei prezzi e di organizzazione dei mercati, instaurato a livello comunitario per singoli prodotti, tende sostanzialmente a garantire, con un corpo di regolamenti direttamente applicabili negli Stati membri, certi livelli di prezzi per un determinato numero di prodotti.

Il sistema comunitario di aiuti, previsto dall'attuale assetto della « politica agricola comune », è costituito da due volani:

quello destinato al sostegno dei prezzi e dei mercati;

quello destinato agli « investimenti » in agricoltura, cioè al miglioramento delle condizioni di produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè a misure specifiche in favore di determinate regioni e categorie di beneficiari (misure strutturali).

Le spese relative alla politica dei mercati e dei prezzi — cioè le sovvenzioni in favore di determinate produzioni, i premi alla trasformazione, gli acquisti e il magazzinaggio dei prodotti conferibili all'intervento, le restituzioni all'esportazione — sono finanziate dal FEOGA-Sezione garanzia, normalmente nella misura del 100 per cento.

La sezione orientamento del FEOGA partecipa invece al finanziamento della politica delle strutture agrarie, rimborsando agli Stati membri una parte delle spese sostenute a norma delle disposizioni comunitarie.

L'entità del contributo FEOGA varia a seconda del tipo di misura e dell'area territoriale in cui si applica ed oscilla, in genere, tra il 25 ed il 60 per cento della spesa totale.

3. Occorre precisare che, per quanto concerne il sostegno dei prezzi e dei mercati, i sistemi ed i meccanismi utilizzati non sono uguali per tutti i prodotti. Le linee fondamentali sono state adattate alla tipicità delle varie produzioni agricole, sicchè si riscontra — nella tipologia delle provvidenze comunitarie — una molteplicità di misure, quali: integrazioni di prezzo ed aiuti alla produzione, aiuti alla trasformazione, aiuti al consumo, aiuti allo stoccaggio, aiuti per il ritiro del prodotto dal mercato ed altri interventi, tutti rivolti comunque a sostenere o migliorare il reddito dei produttori agricoli.

La difesa interna del mercato — che per cause varie può denunciare pesantezza, in genere per l'esistenza di uno squilibrio tra offerta e domanda — è assicurata in primo luogo dal regime dei prezzi e dagli interventi diretti a sostenerli.

In pratica, l'organismo di intervento — l'AIMA nel nostro Paese — è obbligato a corrispondere un determinato prezzo (il cosiddetto « prezzo di intervento ») al produttore agricolo che intenda conferire il proprio prodotto, offrendo così all'agricoltore una garanzia di prezzo minimo.

Di norma, il sistema dell'intervento è previsto per rimediare a fenomeni contingenti, e cioè a casi di eccedenza di carattere congiunturale.

Per altri prodotti (ad esempio, ortofrutticoli e vino) il regime dell'intervento si realizza non in modo automatico, ma attraverso forme diverse e più attenuate di sostegno.

Per gli ortofrutticoli vi sono interventi realizzati dalle stesse associazioni di produttori, che hanno la facoltà di fissare un « prezzo di ritiro », al di sotto del quale non mettono in vendita i prodotti offerti dai produttori aderenti.

In tal caso, detti organismi ricevono dal FEOGA una compensazione finanziaria sulle perdite occasionate dalle operazioni di ritiro.

Il conferimento all'AIMA, che corrisponde il « prezzo di acquisto », è possibile solo per taluni prodotti e dopo la constatazione dello stato di « crisi grave » del mercato dei medesimi.

Particolari, in tale contesto, sono gli interventi nel settore del vino, i quali consistono nell'aiuto allo stoccaggio privato e nella distillazione, quest'ultima quando sia più pressante l'esigenza di risanamento del mercato.

L'aiuto allo stoccaggio — che ha lo scopo di frenare l'offerta nei periodi di pesantezza — è meccanismo di frequente utilizzato dalla normativa comunitaria e consiste nel pagamento delle spese di magazzinaggio sopportate dal detentore del prodotto durante il periodo per il quale si impegna a non immettere il prodotto sul mercato.

L'avvio alla distillazione di un certa quantità di vino è operazione che consente un alleggerimento delle disponibilità e, quindi, la rimozione — parziale o totale — delle cause di depressione del mercato. Il produttore che consegna il vino al distillatore riceve da questo un « prezzo di acquisto » (fissato in sede comunitaria), che varia a seconda del tipo di distillazione (facoltativa o obbligatoria). Al distillatore il FEOGA corrisponde un « premio di distillazione », un aiuto cioè sulle spese sostenute per la trasformazione del vino in alcole.

Diversa la meccanica dell'aiuto alla produzione, commisurato alla superficie coltivata e/od alle quantità prodotte ed in generale riservato alle produzioni di cui la Comunità risultava deficitaria (grano duro) oppure (olio d'oliva) incalzate dalla forte concorrenza di produzioni similari presenti sul mercato a basso prezzo (olio di semi).

Per il grano duro, l'aiuto è riferito all'ettaro ed ha avuto la funzione di sostegno della produzione, tipica di determinati ambienti mediterranei, nonchè quella di parallelo contenimento del prezzo per il consumatore finale, essendo stata moderata la protezione esterna per consentire l'approvvigionamento di questo prodotto deficitario.

Per l'olio di oliva l'aiuto comunitario tende a perseguire due obiettivi: assicurare un equo reddito al produttore olivicolo; consentire il normale smercio della produzione comunitaria di tale prodotto, in concorrenza, come si è detto, con gli olii di semi.

Il conseguimento di tali finalità viene perseguito mediante la concessione di due tipi di aiuto, uno alla produzione e l'altro al consumo.

Trattasi di sostegni di grande rilevanza, sotto il profilo sia economico che finanziario, dal momento che essi complessivamente rappresentano il 40 per cento circa del valore del prodotto, cui sono interessati, per ogni campagna, oltre un milione di olivicoltori.

Per il settore delle carni bovine è tuttora in corso di applicazione il « premio alla nascita dei vitelli » (istituito in origine, nel 1975, esclusivamente per l'Italia), che viene corrisposto ai soggetti rimasti in vita fino all'età di sei mesi e che ha interessato mediamente due milioni di capi all'anno.

Per gli ortofrutticoli freschi va menzionato il « premio di penetrazione » per gli agrumi, che in sostanza è un incentivo alla commercializzazione del prodotto italiano sul mercato comunitario.

Altro tipo di aiuti (« premio alla trasformazione ») è quello vigente nel settore degli ortofrutticoli trasformati, rivolto a favorire la trasformazione industriale di talune produzioni (arance, limoni, pesche, pere Williams, prugne, pomodori).

Esso consiste in una compensazione finanziaria che il FEOGA-Sezione garanzia accorda ai trasformatori che si impegnano a corrispondere ai produttori agricoli un determinato prezzo minimo per le quantità previamente contrattate.

L'equilibrio del mercato, infine, è assicurato anche dalla « restituzione all'esportazione », cioè dalla sovvenzione all'esportazione, commisurata, in linea di massima, alla differenza tra prezzo comunitario e prezzo internazionale, al fine di consentire la presenza del prodotto comunitario sul mercato mondiale, quando il prezzo internazionale è più basso.

4. Le misure d'aiuto a sostegno dei mercati, di cui sono stati illustrati i principali lineamenti, costituiscono la parte più corposa della politica agricola comune ed assorbono la quasi totalità dei finanziamenti comunitari.

È sufficiente considerare che nel bilancio dell'esercizio 1985 risultano stanziati, in funzione della sezione garanzia del FEOGA, circa 20 miliardi di ECU, a fronte di uno stanziamento di 712,7 milioni di ECU per la sezione orientamento, che rappresenta, quindi, solo il 3,75 per cento della spesa globale agricola.

Ciò non toglie che anche gli aiuti a carattere strutturale assumano rilievo nella particolare situazione dell'agricoltura italiana e richiedano un impegno di continua e vigile presenza da parte delle pubbliche autorità.

La tipologia di questi aiuti — un tempo essenzialmente limitata agli investimenti per la realizzazione di strutture di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli — a sostegno dei redditi di coloro che operano nelle zone di montagna e svantaggiate (indennità compensativa) si è ora arricchita di misure nuove, quali il premio all'estirpazione dei vigneti, il premio all'abbandono dell'attività viticola, il premio all'abbattimento delle vacche da latte, eccetera, che comportano obblighi e vincoli per i beneficiari.

5. Per quanto attiene specificamente ai singoli settori produttivi maggiormente interessati dalle differenti forme di intervento comunitario, si fornisce, qui di seguito, una sintesi della normativa esistente degli obblighi e dei vincoli che esso comporta nonchè dei controlli che si rendono necessari e che richiedono la determinazione di un adeguato sistema sanzionatorio per evitare abusi.

6. Settore delle materie grasse di origine vegetale: *a*) olio di oliva. — Come si è accennato sopra, i tipi di aiuto sono due: uno alla produzione e l'altro al consumo.

L'aiuto alla produzione viene erogato o direttamente al singolo produttore oppure, quando questi risulti associato, per il tramite della organizzazione di appartenenza ed è correlato alla quantità di olio d'oliva che il produttore dichiara di aver prodotto.

L'aiuto al consumo, invece, viene pagato esclusivamente per il tramite degli organismi associativi cui le imprese di confezionamento, titolari del diritto all'aiuto, aderiscono o hanno concesso apposita delega ed è commisurato alla quantità di olio di oliva confezionato in piccoli imballaggi ed immesso nel circuito distributivo per il consumo.

Le organizzazioni dei produttori (associazioni ed unioni) che operano nel settore dell'aiuto alla produzione e gli organismi associativi che partecipano alla gestione dell'aiuto al consumo, per essere riconosciuti idonei a svolgere i compiti di controllo loro attribuiti dalla regolamentazione comunitaria, oltre al possesso di specifici requisiti, devono assumere una serie di determinati impegni ed obblighi per la verifica degli atti (contabilità, denunce di coltivazione, verifica della potenzialità produttiva dell'azienda, domande di aiuto) previsti ai fini della erogazione degli aiuti in questione.

Il vigente regime comunitario dell'aiuto alla produzione risulta impostato principalmente sul ruolo che gli stabilimenti di molitura (frantoi) svolgono nel processo di trasformazione delle olive in olio, i quali, pur non essendo, in quanot tali, i diretti titolari dell'aiuto, sono chiamati a rilasciare una particolare dichiarazione di produzione che va a costituire un importante mezzo di prova della effettiva quantità di olio prodotto dai singoli olivicoltori.

Secondo il regolamento comunitario di base n. 136/66, e successive modificazioni, l'aiuto alla produzione va corrisposto soltanto per l'olio ottenuto da olive raccolte su superfici olivetate alla data del 31 ottobre 1978.

Premessi qui questi brevi cenni, si ritiene opportuno dare, in particolare, sviluppo espositivo al subsistema dell'olio di oliva.

Ciò perchè a tale settore la Comunità europea ha rivolto prioritariamente la propria specifica attenzione, assumendolo a oggetto di un'azione mirante a sperimentare un nuovo moderno sistema di controlli, che valga effettivamente a prevenire le frodi negli aiuti comunitari.

Tale subsistema merita dunque una compiuta disamina perchè è destinato a fornire il paradigma sul quale si modelleranno i controlli in altri importanti settori (in primo luogo quello del vino) assistiti dagli aiuti comunitari;

b) semi oleosi, proteaginose, fibre tessili. — La tutela che le specifiche organizzazioni di mercato assicurano a tali prodotti è realizzata attraverso la concessione di aiuti che vengono erogati, a seconda delle peculiarità e dimensioni delle singole produzioni, o direttamente al produttore (semi di lino e canapa) o al trasformatore (semi di colza-ravizzone, semi di girasole) oppure al primo acquirente-trasformatore del prodotto (semi di soia e cotone). Trattasi di aiuti che sono concessi in relazione alla quantità dei semi raccolti ed avviati alla triturazione.

7. Settori dei cereali e del riso. — L'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, rispettivamente disciplinati dai regolamenti del Consiglio n. 2727 del 1975 e n. 1418 del 1976, prevede misure la cui copertura finanziaria è assicurata dal FEOGA, a sostegno della produzione e dell'esportazione. In particolare, nel contesto degli aiuti alla produzione, il regolamento CEE del Consiglio n. 3103 del 16 dicembre 1976 prevede la concessione di un aiuto al frumento duro per ettaro di superficie che il produttore dichiara di aver coltivato a grano duro.

La misura è finalizzata ad assicurare un prezzo ECU al produttore e nel contempo lo smercio della produzione a condizioni di prezzi accettabili dal consumatore.

Per quanto concerne le « restituzioni all'esportazione », va precisato che detto meccanismo si applica non soltanto al prodotto di base esportato tal quale, ma anche ai trasformati (pasta alimentare, semole, farina, eccetera) in analogia con quanto stabilito per altri prodotti agricoli.

Le restituzioni all'esportazione vengono, altresì, concesse per i cereali e per il riso forniti a titolo di aiuto alimentare.

I prodotti oggetto delle forniture in esame sono mobilitati, tramite gara, a partire dal mercato della CEE o dagli organismi nazionali di intervento.

La partecipazione alla gara e la successiva aggiudicazione comportano per l'offerente e l'aggiudicatario tutta una serie di obblighi (regolamento CEE n. 1974/80) volti a garantire il buon fine dell'operazione.

8. Settore zootecnico. — Per il comparto zootecnico e dei prodotti dell'allevamento meritano di essere citate le seguenti misure particolari.

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono da registrare:

la concessione di aiuti allo stoccaggio privato per il burro ed i formaggi;

la concessione di aiuti (al fine di incrementarne l'impiego in determinate utilizzazioni e per scopi particolari) a taluni prodotti lattiero-caseari, il cui consumo è messo in pericolo dall'esistenza di una miriade di prodotti di sostituzione reperibili a prezzi più vantaggiosi.

Rientrano tra le misure particolari di mercato anche quelle relative allo smaltimento dei prodotti che si trovano ammassati nei magazzini di intervento e che vengono ceduti a prezzi inferiori a quelli di mercato, per essere destinati all'esportazione (restituzione all'esportazione) o per essere utilizzati in determinati impieghi.

Vi sono poi misure non d'aiuto, ma che comportano specifici oneri ed obblighi per i produttori, essendo esse destinate a contenere la produzione per evitare un aggravio della situazione di eccedentarietà.

Si tratta:

del prelievo di corresponsabilità, istituito nel 1977 e che impone ai produttori di latte, eccettuati quelli residenti in zone di montagna e nelle regioni meridionali ed insulari dell'Italia, Lazio compreso, di partecipare alle spese per la gestione del settore mediante il pagamento di una tassa per ogni litro di latte prodotto;

del superprelievo che impone ai produttori di sostenere l'intero onere delle spese di smaltimento per i quantitativi di latte prodotto che eccedono quelli realizzati nel 1983.

Nel settore della carne bovina sono da annoverare taluni provvedimenti di particolare interesse, quali:

la concessione del premio alla nascita dei vitelli mantenuti in vita fino a centoventi giorni, citato nelle premesse;

la concessione del premio alle vacche nutrici.

Inoltre, anche in questo settore, per lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento, si procede alla vendita delle carni più vecchie, a prezzi in genere notevolmente inferiori a quelli di mercato, vincolandone l'utilizzo per determinati impieghi e destinazioni.

Nè mancano altre misure finalizzate all'equilibrio del mercato, sotto forma di contingenti di importazioni di bestiame e di carne senza prelievo, o a prelievo ridotto, come quelli relativi:

ai vitelli di peso inferiore a 300 chilogrammi e destinati ad essere mantenuti in allevamento per l'ingrasso per almeno centoventi giorni;

alle vacche da reddito di razze di montagna e alpine provenienti da Austria e Svizzera;

alle carni congelate destinate all'industria di trasformazione.

Analogamente, nel settore della carne ovina è prevista la concessione di un premio alla pecora o la concessione di un premio all'agnello mantenuto in vita per almeno sessanta giorni qualora si verifichino determinate situazioni di mercato che comportino una perdita di reddito per il produttore.

9. Settore ortofrutticolo. — Nel settore degli ortofrutticoli freschi la possibilità del ritiro dei prodotti dal mercato a cura delle associazioni di produttori riconosciute è prevista per le principali specie ortofrutticole (cavolfiori, pomodori, melanzane, pesche, pere, mele, albicocche, uve da tavola, arance, limoni e mandarini).

Questo intervento ha la funzione di prevenire un crollo generale dei prezzi.

Il prodotto ritirato affluisce in centri di raccolta e l'associazione riceve, per queste operazioni, un indennizzo a totale carico del FEOGA, che varia a seconda della specie, della varietà, della categoria di qualità, del calibro e del condizionamento.

Gli stessi prodotti, innanzi menzionati, possono essere conferiti dai produttori all'intervento, cioè all'AIMA, quando sia stata dichiarata, per ciascuno di essi, la « crisi grave ». In altri termini a questo secondo intervento si fa ricorso in casi eccezionali, quando la situazione assume carattere di maggiore rilevanza.

Per quanto concerne le misure di aiuto per la trasformazione industriale di taluni prodotti (agrumi, pomodori, eccetera), consistenti in una compensazione finanziaria a carico del FEOGA rapportata alla differenza di costo esistente tra il prodotto comunitario e quello dei Paesi terzi concorrenti, i controlli attinenti alla gestione del suddetto intervento comunitario sono affidati a vari organismi ed uffici, quali le regioni, gli ispettorati provinciali del lavoro, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni nazionali di categoria rappresentanti l'industria di trasformazione, eccetera.

10. Settore vitivinicolo. — L'organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo prevede un complesso regime dei prezzi e degli interventi, cui si accompagnano forme d'intervento relative allo sviluppo degli impianti nonchè alle pratiche enologiche.

Il regime dei prezzi è finalizzato alla possibilità di applicare specifici interventi a sostegno del mercato, prevedendo, in caso di depressione delle quotazioni, la concessione di aiuti al magazzinaggio privato a lungo termine (nove mesi) e, nel caso di persistenti crisi di eccedenza, la possibilità di ridurre le disponibilità di vino mediante distillazioni aventi carattere facoltativo (distillazione facoltativa).

Poichè, malgrado ogni possibile iniziativa intesa a ridurre l'entità della produzione, da alcuni anni si assisteva a crisi ricorrenti di mercato sempre più vaste, è stata di recente introdotta una misura di carattere obbligatorio che prevede l'avvio alla distillazione di un quantitativo di vino da tavola rapportato, per ciascun produttore, alla entità della resa per ettaro, ad un prezzo molto basso (distillazione obbligatoria).

Scopo precipuo di questa distillazione — che costituisce per ciascun produttore, di fatto, un contributo di corresponsabilità per le eccedenze — è di riassorbire rapidamente le eccedenze stesse e di controllare direttamente la produzione di vino da tavola.

Accanto a queste misure intese a mantenere l'equilibrio tra offerta e domanda, altre se ne registrano intese al miglioramento qualitativo del prodotto. Trattasi di aiuti per l'impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati utilizzati per l'aumento — entro il limite massimo di 2 gradi — del titolo alcolometrico dei vini da tavola, nonchè di operazioni intese ad evitare sofisticazioni o pratiche commerciali non consentite, imponendo la distillazione a carattere obbligatorio dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini ottenuti dalle uve da mensa.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la regolamentazione comunitaria prevede altresì il rispetto degli obblighi riguardanti le dichiarazioni di raccolta delle uve, di produzione del vino e delle giacenze, la eliminazione delle varietà di viti non classificate come raccomandate, autorizzate o temporaneamente autorizzate, nonchè l'osservanza delle condizioni imposte per le pratiche enologiche ammesse.

Ulteriori obblighi riguardano il divieto della sovrappressione delle uve pigiate o non e della pressatura delle fecce di vino, la circolazione dei vini ottenuti dalle uve da mensa, il divieto di aggiunta di alcole ai prodotti vitivinicoli, il divieto di taluni tagli di vini e l'obbligo di tenere determinati registri contabili.

Si deve inoltre ricordare che le norme relative alla produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo prevedono il divieto di effettuare ogni nuovo impianto di viti fino al 31 agosto 1990, ad eccezione per quei vini a denominazione d'origine controllata per i quali la produzione viene riconosciuta largamente inferiore alla domanda.

Al fine di ridurre il potenziale viticolo, particolari aiuti sono previsti per la estirpazione volontaria dei vigneti.

Le norme che disciplinano tale materia subordinano la concessione degli aiuti al rispetto di taluni obblighi, quali, ad esempio, l'abbattimento, nelle restanti superfici vitate, di una quota parte dei diritti di reimpianto e l'impegno, a carico dei produttori, a non realizzare, all'interno dell'azienda cui appartiene la superficie per la quale è stato concesso il premio, nuovi impianti di viti per sedici campagne viticole successive a quella della estirpazione.

PARTE SECONDA

1. Tale complesso e articolato sistema di aiuti comunitari all'agricoltura non è corredato di sanzioni adeguate, come vuole la normativa comunitaria, tali cioè da rappresentare un efficace deterrente contro le frodi.

È vero che il problema investe, prima ancora dell'aspetto punitivo, quello della instaurazione di un sistema di controlli moderno ed efficace. A quest'ultimo riguardo, per quel che concerne alcune produzioni agricole (nell'immediato l'olio d'oliva, in prosieguo il vino e forse altri prodotti) e alcune forme d'aiuto, un notevole progresso è segnato dalla costituzione di schedari, formati in seguito ad estese rilevazioni sul territorio, i cui dati vengono computerizzati e consentono così rapidi controlli meccanografici.

Ma non c'è dubbio che la lacuna che c'è nel sistema sanzionatorio debba essere colmata. L'efficacia preventiva e repressiva della comminatoria sanzionatrice risulterà poi grandemente potenziata dal suo innestarsi in un sistema di moderni, rapidi e generalizzati controlli.

La lacuna attuale in materia di frodi comunitarie si avverte non solo sul piano pena-

listico, ma anche su quello delle sanzioni amministrative.

È da notare in proposito che la normativa comunitaria ha introdotto nel nostro ordinamento, con dirette norme cogenti, solo alcune sanzioni amministrative. Per le altre, come per l'adozione di eventuali sanzioni penali, la Comunità si rimette agli Stati membri.

Di fatto esistono in Italia alcune sporadiche sanzioni amministrative, consistenti, più che altro, in dinieghi o revoche di riconoscimenti, e così via.

Sul piano penale si rinvengono, come norme speciali, soltanto l'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e l'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424.

Trascurando quest'ultima norma, che è di limitata portata, giova soffermarsi su quella del decreto-legge del 1967, anche per cercare di comprendere le ragioni per le quali essa ha avuto scarsa applicazione.

Nello stabilire le norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva, il citato decreto-legge ha introdotto, all'articolo 9, delle sanzioni non lievi per coloro che forniscano dati e notizie inesatti in relazione alle richieste di integrazione, con ulteriori aggravanti nel caso in cui abbiano incassato integrazioni indebite a seguito di tali non esatte allegazioni.

Le disposizioni più rilevanti di tale articolo sono le seguenti:

« Chiunque nelle domande, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, 4 e 10 del presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazioni di prezzo, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni previste dal presente decreto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire ventiquattromila a lire centoventimila ».

Si tratta, come si vede, di una normativa rigida e non modulata, che non prevede sanzioni adeguate per le infrazioni più lievi o per semplici inesattezze non rilevanti.

Tanto più risaltano la rigidezza e la singolarità di tale norma sanzionatrice ove le si raffrontino con la mancanza di specifiche sanzioni per frodi nella percezione di aiuti comunitari nei numerosi altri settori che pure di tali aiuti fruiscono.

Si potrebbe pensare che una sanzione di portata generale ci sia e sia quella stabilita per la truffa nell'articolo 640 del codice penale.

Ma, innanzi tutto, estremamente dubbia è l'applicabilità alle frodi negli aiuti comunitari della sanzione stabilita nel secondo comma dell'articolo 640 del codice penale (truffa aggravata), non sembrando consentito all'interprete, per il principio che le norme penali sono a fattispecie definita, estendere l'ipotesi ivi prevista (truffa allo Stato o ad altro ente pubblico) a un caso non contemplato (truffa comunitaria, cioè a un ente non comprensibile tra gli enti pubblici infrastatali).

Quanto alla norma sulla truffa semplice, pur teoricamente applicabile, c'è da tener conto della particolarità di comportamento in cui si atteggia quella che, con linguaggio comune e non tecnico-giuridico, abbiamo chiamato « frode comunitaria ». Il rapporto tra richiedente e Amministrazione erogatrice non si modula infatti con tutti quegli atteggiamenti e coloriture che, in un rapporto diretto, possono nascondere tra le loro pieghe gli « artifizi o raggiri » con i quali il truffatore induce l'altro in errore. Esso si esaurisce in un rapporto cartolare, nel quale, esponendo i dati richiesti, l'interessato formula a un tempo la sua istanza e fornisce il titolo che la correda. Certo non mancano a supporto attestazioni e sono previsti filtri e controlli: ma tutto questo in pratica fi-

nisce per diluire anzichè caratterizzare maggiormente la responsabilità del richiedente.

Si comprende quindi come, nella pratica amministrativa e in quella giudiziaria, ci sia stata riluttanza alla identificazione *tout court* dell'esposizione di dati e notizie falsi con quella messa in opera di « artifizi o raggiri » che, ai sensi del citato articolo 640 del codice penale, configura il reato di truffa.

Limitatamente al settore dell'olio d'oliva, la ricordata disposizione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1051 del 1967, convertito, con modificazioni, nella legge n. 10 del 1968, ha cercato di colmare normativamente il divario, punendo con una sanzione speciale, di entità ragguagliata a quella della truffa grave, la semplice esposizione cosciente di dati e notizie inesatti.

Ma forse il passo è stato troppo lungo, perchè parlare di semplice inesattezza (anzichè, quanto meno, di falsità) ha portato a ricomprendere nella fattispecie così severamente sanzionata mere imprecisioni marginali o irregolarità formali, o anche inesattezze di contenuto, ma non rilevanti, piuttosto giustificabili nel caso di molti coltivatori che spesso non conoscono realmente con la precisione necessaria le notizie che vengono loro richieste in ordine alla percezione dell'aiuto, notizie che comunque, se rimaste improduttive di effetti lesivi, sembra eccessivo sanzionare con astratto rigore.

La stessa relazione della Corte dei conti comunitaria, nel rilevare che dall'attività delle commissioni provinciali per l'olio deriva una riduzione dell'olio da esse stabilito rispetto a quello dichiarato che in generale arriva al 15 per cento, osserva che ciò significa che un certo numero di dichiarazioni sono non corrette, ma che solo pochissimi sono i casi che danno luogo a procedimenti giudiziari.

Solo in tempi molto recenti si sono avute notizie di interventi di rilievo della autorità giudiziaria, come ad esempio nella provincia di Palermo nel 1985, ove sono state sequestrate circa mille domande per indagini su presunti illeciti.

2. Occorre quindi procedere al riordinamento del sistema sanzionatorio in materia di aiuti comunitari, dando ad esso un fulcro razionale e convincente, anche per la sua effettività.

Si è d'avviso che tale fulcro debba consistere in un sistema binario, fondato cioè, in parallelo, su sanzioni amministrative e su sanzioni penali.

In tale fulcro si incentra il sistema sanzionatorio previsto dal provvedimento legislativo che si propone.

Esso non si atteggia come un intervento episodico e strettamente settoriale, ma mira a porre il criterio cardine per il riordinamento sanzionatorio di tutto il sistema di aiuti comunitari in agricoltura. Infatti, è in relazione a tutte le erogazioni sostenute con fondi comunitari e con il solo limite della loro inerenza al settore agricolo che si rende necessaria la configurazione di una fattispecie comune ai comportamenti trasgressivi riferibili a tutta la gamma degli interventi CEE a sostegno del settore agricolo, così da conferire unità al sistema sanzionatorio applicabile al settore. Il raggiungimento di un siffatto obiettivo garantisce, da un lato, il superamento delle diversificazioni, non giustificate, nel trattamento di infrazioni di pari rilevanza risultanti dai singoli provvedimenti attuativi di speciali normative comunitarie e, dall'altro, assicura un automatico collegamento dell'ordinamento interno alle statuizioni della Comunità economica europea che rinviano ad esso quanto all'adozione di misure che ne tutelino l'osservanza.

La configurazione di una unitaria fattispecie di reato comunitario, oltre a rispondere a irrecusabili esigenze di equità, gioverà alla credibilità in concreto e quindi all'applicazione della norma. L'esperienza fatta con la troppo speciale norma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1051 del 1967 è, invero, significativa. La rigidezza inarticolata e l'estrema settorialità di tale norma hanno infatti, presumibilmente, contribuito alla sua scarsa conoscenza e applicazione, anche se la concausa principale va rinvenuta nella inesistenza di un integrato e ordinato sistema meccanografico, come quello cui

darà vita lo schedario oleicolo, e nella mancanza di un moderno sistema di controllo.

3. La sanzione penale comminata all'articolo 1 del provvedimento legislativo in esame si applica nel caso di esposizione di dati o notizie falsi, senza richiedere l'uso di più complessi artifizi, raggiri o altri mezzi fraudolenti, che sono difficilmente provabili e mal compatibili con la correntezza dei procedimenti amministrativi erogatori degli aiuti comunitari o preordinati al recupero di essi.

Per ciò stesso, peraltro, si è ritenuto opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale, in luogo della sanzione penale cumulata con quella amministrativa pecuniaria, viene irrogata soltanto quest'ultima sanzione.

Tale fascia di relativa franchigia è stata rapportata alla percezione indebita di somme che risultino inferiori al decimo del beneficio legittimamente spettante e, comunque, non siano superiori a un milione di lire.

La giustificazione della proposta attenuazione sta non tanto nell'analogia col sistema tributario (dove la sanzione penale colpisce solo l'evasione superiore a cinquanta milioni, restando le minori evasioni sanzionate solo in via amministrativa) quanto nella considerazione che un certo margine di imprecisioni soggettive e di obiettiva incertezza di dati è insito nell'enorme numero di domande rivolte ad ottenere gli aiuti comunitari e nella determinazione amministrativa dell'importo ritenuto spettante. Anche restando nell'ambito del subsistema dell'olio d'oliva, che è l'unico nel quale la determinazione amministrativa sarà tra poco corredata di una generalizzata rilevazione sul terreno e catastale, un margine di incertezza residua pur sempre, per la variazione delle situazioni soggettive, per la non sempre aggiornata definizione delle particelle catastali e della relativa titolarità (a volte plurima o a diverso titolo), per la diversa resa in olio delle piante nelle varie zone e dei vari *cultivar*.

Il perseguimento assolutamente puntuale, con la sanzione penale, di qualsiasi imprecisione sarebbe dunque in pratica fallace e intaserebbe gli uffici giudiziari senza dar luogo, prevedibilmente, ad un numero apprezzabile di condanne in rapporto a quello delle denunce presentate.

Si è preferito quindi sanzionare a tappeto con la pena amministrativa pecuniaria tutte le infrazioni, riservando il cumulo con tale pena della sanzione penale a fattispecie che giustificano per la loro pericolosità sociale la restrizione della libertà personale e l'afflizione dell'onore dei cittadini, beni che, a differenza delle somme recuperate in eccesso dall'Amministrazione, non sono reintegrabili a chi ne abbia subìto l'ingiusta menomazione.

Per analoghe considerazioni la sanzione è stata limitata al caso che l'esposizione di dati o notizie falsi abbia effettivamente condotto alla percezione di un aiuto non spettante.

Peraltro, per quanto concerne la responsabilità penale, è ovvio che, se il fatto è stato commesso ma l'aiuto non è stato conseguito, il comportamento delittuoso è punibile come tentativo, in base alle norme generali del diritto penale.

Per ovvie ragioni, poi, alla percezione indebita di aiuti comunitari è stata assimilata la percezione di quote nazionali complementari di tali aiuti nonchè di erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

4. La previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, seriamente afflittive per la loro entità, e quindi adeguate a rappresentare una barriera disincentivante contro le frodi, è apparsa opportuna per la generalità e prontezza con cui tali sanzioni possono essere inflitte dalla stessa Amministrazione erogatrice degli aiuti, senza attendere i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari, che portano necessariamente a un'analisi più minuta e variamente dislocata delle singole infrazioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2, che si cumula con quella penale nelle fattispecie introdotte all'articolo precedente, corrisponde a metà dell'importo indebitamente percepito: il per-

cettore, quindi, deve restituire l'indebito, maggiorato, in aggiunta, di una metà.

Per rinforzare l'effettività di tale sanzione amministrativa sono state previste, a corollario, una serie di misure:

a) un rapido e semplificato procedimento ingiuntivo per il recupero delle somme indebitamente erogate;

b) la corresponsabilizzazione con il produttore, per il versamento delle somme dovute, dell'associazione tenuta al controllo e per il cui tramite l'istanza sia stata inoltrata all'ente erogatore;

c) la non sospensione della sanzione amministrativa nel caso che per il fatto stesso sia promosso procedimento penale, salvo provvedimento del pretore laddove sia proposta opposizione e salvo, ovviamente, l'obbligo dell'Amministrazione competente di rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza;

d) la sospensione, fino al pagamento della somma della quale è stato ingiunto il pagamento, di qualsiasi aiuto erogabile al debitore, per qualunque importo e anche per periodi successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

5. Una lacuna rilevante nelle pur severe disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1051 del 1967 è quella di non sanzionare il comportamento dei responsabili o degli agenti delle associazioni di produttori agricoli e loro unioni, che rappresentano un importante tramite nell'assistenza ai produttori nella formulazione delle domande di aiuto e alle quali, a volte, i regolamenti comunitari impongono obblighi di controllo che non sono, di fatto, soddisfacentemente assolti.

Il coinvolgimento dei responsabili o agenti di tali associazioni nel nuovo sistema di responsabilizzazione, secondo l'articolo 3, avviene in due modi:

a) prevedendo espressamente la loro responsabilità penale per la omissione dei controlli ai quali sono tenuti in base ai regolamenti comunitari o alle relative disposizioni nazionali di attuazione;

b) stabilendo il cumulo di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei predetti, consistente in una somma pari a un decimo dell'importo indebitamente percepito dai soggetti rappresentati.

6. Per le violazioni degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria tendente alla riduzione o alla delimitazione di impianti colturali, ovvero condizionante la destinazione o l'impiego di determinati prodotti agricoli, nel quadro delle politiche rivolte al controllo delle produzioni o al risanamento del mercato, l'articolo 4 commina la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire centomila ad un massimo di lire venti milioni, al fine di consentirne un'applicazione proporzionale all'entità dell'infrazione rilevata, che può essere molto varia.

Tale sanzione pecuniaria è alternativa alla sanzione penale perchè, stante la difficile predeterminazione delle diverse fattispecie, è sembrato in questo caso opportuno demandare ogni questione alla determinazione giudiziale senza sanzioni amministrative di primo impatto.

7. L'articolo 5 muove dal presupposto che la messa in funzione, nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, del nuovo organismo di controllo voluto dai regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 e finanziato dalla Comunità — AGE CONTROL s.p.a. — varrà ad integrare efficacemente, con moderni sistemi meccanografici di rilevazione e riscontri incrociati, i tradizionali controlli locali e centrali.

L'Agenzia, conformemente alla natura di ente strumentale ad essa impressa dalla normativa comunitaria, opera sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È quindi positivamente considerata l'utilizzabilità di tale importante stumento di controllo anche al di là del suo ambito specifico, a tale fine prevedendosi l'estensione dei relativi compiti ad altri settori produttivi mediante decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di con-

certo con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Nell'esercizio delle funzioni di accertamento, che verranno conferite nei modi previsti al successivo articolo 6, ai dipendenti dell'Agenzia è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e sono attribuiti congrui poteri di indagine.

Quanto al trattamento di tale personale, formalmente dipendente da una società per azioni, si è ritenuto di stabilirne l'assimilazione a quello previsto per i dipendenti del settore industriale, tenuto conto della esigenza di assicurare, in ragione dell'entità e della delicatezza dei compiti affidati, un trattamento adeguatamente remunerativo.

Vengono poi dettate disposizioni finanziarie miranti ad assicurare la necessaria copertura all'Agenzia per il suo funzionamento. Tale onere è assunto integralmente a carico del bilancio generale delle Comunità europee per i primi due anni, mentre per il terzo anno è posto a carico dello Stato un concorso pari al 50 per cento della spesa prevista, cui si farà fronte mediante trattenuta di una percentuale degli aiuti corrisposti dalla Comunità, come facoltativamente previsto dal regolamento n. 2262/84.

8. L'articolo 6 richiama, ai fini dell'accertamento e del perseguimento delle violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, l'applicazione delle norme procedurali contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di depenalizzazione, con gli indispensabili adattamenti alla diversità delle fattispecie cui il procedimento si riferisce.

È noto, infatti, che la citata legge n. 689 del 1981 è modellata fondamentalmente sulla materia delle contravvenzioni nella circolazione stradale. Nella materia in oggetto, fondata sulla centralizzazione meccanografica dei dati presso l'AIMA, presso l'AGE CONTROL e presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè sul riscontro incrociato di dati computerizzati, non sono evidentemente adottabili le procedure di distribuzione localizzata delle competenze nel perseguimento delle infrazioni, nè quelle che presuppongono la contestazione singola delle infrazioni a un contravventore fisicamente presente nel luogo e nel momento della rilevazione dell'infrazione stessa.

Introdotti gli adattamenti necessari alla funzionalità del procedimento, è previsto altresì che con decreto ministeriale saranno disciplinati i rapporti funzionali tra l'AGE CONTROL s.p.a., l'AIMA e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ispirandosi al criterio di evitare duplicazioni e di assicurare la snellezza procedurale, agevolando, nel contempo, i controlli incrociati.

È poi espressamente previsto che l'accertamento di tutte le infrazioni considerate spetta anche al personale del Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire un milione, si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 2, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'Amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla metà dell'importo indebitamente percepito.

2. L'Amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di una associa-

zione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è corresponsabile con il produttore per il versamento delle somme dovute.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorchè non irrevocabile o non passata in giudicato, l'Amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla

stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.

Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili o gli agenti delle associazioni di produttori agricoli, loro unioni o altri organismi associativi, ai quali i regolamenti comunitari o le disposizioni nazionali di attuazione facciano obbligo di controllare la veridicità delle domande o dichiarazioni dirette a conseguire gli aiuti, i premi, le indennità, le restituzioni, i contributi o le altre erogazioni indicate nell'articolo 1, che omettono di disporre i controlli ai quali sono tenuti o non li eseguono, sono puniti con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni se l'omissione abbia favorito l'indebita percezione di erogazioni di cui all'articolo 1.

2. Indipendentemente dalla responsabilità penale, i responsabili delle associazioni, unioni o organismi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi, imposti dai regolamenti comunitari o dalle disposizioni nazionali di attuazione, di controllare la veridicità delle domande o delle dichiarazioni rivolte a conseguire le erogazioni di cui all'articolo 1, sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un decimo dell'importo indebitamente percepito dai soggetti rappresentati.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi che i regolamenti comunitari o le disposizioni nazionali di attuazione stabiliscono in materia di impianti colturali o in genere di strutture agrarie, ovvero di destinazione o di impiego particolare di prodotti agricoli, per finalità di controllo delle produzioni o di risana-

mento del mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire venti milioni.

Art. 5.

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE CONTROL s.p.a.), di cui all'articolo 18, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assolve, sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i compiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, dal regolamento CEE della Commissione n. 27/85 del 4 gennaio 1985 ed eventuali successive modificazioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, i compiti di controllo dell'Agenzia potranno essere estesi ad altri settori agricoli.

2. Nell'esercizio delle funzioni di accertamento e controllo loro attribuite, per i fini previsti dalla normativa comunitaria e dalla presente legge, i funzionari ed impiegati dell'Agenzia sono pubblici ufficiali; ad essi spettano gli stessi poteri di accesso, di ispezione e di verifica previsti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da esercitare nei modi e nei limiti fissati dallo stesso articolo.

3. L'Agenzia è regolata dalle norme sulle società per azioni; il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è disciplinato dalle norme di diritto privato e si applica il trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il settore industriale.

4. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia, calcolate per i primi due anni in quattordici milioni di ECU, si fa fronte a carico del bilancio generale delle Comunità europee, come previsto dall'articolo 1, quinto comma, del regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia per il

terzo anno, calcolate in sette milioni di ECU, si farà fronte nella misura del cinquanta per cento a carico del bilancio generale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del citato regolamento; il residuo cinquanta per cento sarà coperto avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, quinto comma, secondo capoverso, del medesimo regolamento numero 2262/84.

Art. 6.

1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'Amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c*).

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno individuati i funzionari e gli impiegati dell'AGE CONTROL s.p.a., dell'AIMA e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste specificatamente incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Nella stessa forma saranno disciplinati i rapporti funzionali tra l'AGE CONTROL s.p.a., l'AIMA e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ispirandosi al criterio di evitare duplicazioni e di assicurare la snellezza procedurale, agevolando nel contempo i controlli incrociati.

3. L'accertamento delle violazioni previste dalla presente legge è demandato altresì al personale del Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle proprie attribuzioni.